



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli **Presidente rel.**

Dott. Cesare Massetti **Consigliere**

Dott. Maura Mancini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 36/ 2025 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8/01/2025

d a

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. PEDRALI DENISE ,

APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_1 in persona del Curatore, con l'avv. Pietro Gobio Casali,

APPELLATO

e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/03/2026, avente ad oggetto:

Cause di responsabilità vs gli organi amministratori e i sindaci post DL 5/2003
(RITO ORDINARIO)

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
05/12/2024 con il n. 4993/2024

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:

1. In riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo al Sig. *Parte_I* per il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività successivamente alla perdita del capitale sociale. Societaria
2. In subordine, riconsiderare la quantificazione del danno, tenendo conto delle reali condizioni economico-patrimoniali della società, come emergenti dai bilanci dal 2011 al 2019, allegati alla perizia tecnica nonché dal lasso di tempo effettivo nel quale il dott. *Pt_I* ha operato in seno alla società ed all'incidenza della sua attività;
3. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello.
4. Con vittoria di spese di lite, oltre onorari e accessori di legge.

Dell'appellato

A) Rigettarsi l'appello avversario e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 4993/24 del Tribunale di Brescia.

B) Con vittoria di onorari e spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre a Cpa, Iva e

rimborso spese ex art. 2 comma 2 d.m. 55/14.

C) Disporsi – come in primo grado - la registrazione a debito della sentenza d'appello ex art. 59 lett. d) D.p.r. 131/86, trattandosi di condanna al risarcimento di danni prodotti da fatti costituenti reato, come riconosciuto a pag. 28 della sentenza di primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 146 l.fall., il *Controparte_1* conveniva in giudizio amministratori e sindaci, tra cui il sindaco unico dott. *Pt_1*

[...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti – secondo la ricostruzione attorea – da molteplici irregolarità gestorie e contabili.

1. Le domande attoree

Il *CP_1* deduceva, in sintesi, due voci principali di pregiudizio:

- danno da avviamento fittizio iscritto all'esito della fusione del 2013, stimato in € 10.465.111,79;

- danno da indebita prosecuzione dell'attività pur in presenza di perdite tali da integrare cause di scioglimento, per un importo di € 7.020.073,75.

Il danno complessivo richiesto era pari a € 17.485.185,54, con imputazione ai sindaci – e dunque anche al dott. *Pt_1* – di circa € 3.800.000.

Le contestazioni attoree riguardavano:

- la mancata verifica dell'avviamento e della sua sostenibilità economica;

- la permanenza della posta in bilancio dal 2013 al 2016;
- l'omessa attivazione dei doveri di vigilanza e dei poteri sostitutivi;
- il ritardo nella formazione e nel deposito dei bilanci 2015–2016.

2. La difesa del dott. Pt_1 (primo grado)

Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva in primo luogo i limiti temporali del proprio incarico, assunto il 23.12.2016, sostenendo di non dover rispondere delle operazioni pregresse né della formazione del bilancio 2015. Aggiungeva di essersi attivato immediatamente per il risanamento, di aver convocato assemblee, promosso interventi di riequilibrio e curato la svalutazione dell'avviamento nel bilancio 2017. Contestava infine la sussistenza del nesso causale e l'esistenza di indici macroscopici di anomalia al momento dell'assunzione dell'incarico.

3. La sentenza di primo grado

Il Tribunale, con sentenza n. 4993/2024, accertava la responsabilità degli amministratori e del sindaco Pt_1 ritenendo non adeguata la vigilanza su:

- l'avviamento fittizio mantenuto in bilancio sino al 2016;
- la perdita di capitale già emergente nel 2013;
- l'omessa tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 2446, 2482–bis e 2485 c.c.

Il Tribunale imputava a *Pt_1* solo l'aggravamento del dissesto successivo alla sua nomina e lo condannava al risarcimento di € 500.000.

4. L'appello del dott. *Pt_1*

Con unico articolato motivo di gravame, il dott. *Pt_1* ha dedotto:

- errata ricostruzione dei fatti;
- insussistenza della colpa;
- mancanza del nesso causale;
- erronea applicazione della responsabilità solidale;
- sproporzione eccessiva della condanna ai fini della sospensione dell'esecutività.

5. Le difese dell'appellato *[...]*

Parte_2, costituendosi, eccepiva:

- l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi (art. 342 c.p.c.);
- l'infondatezza nel merito del gravame;
- che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza sul dovere di vigilanza sindacale e sulla rilevanza delle omissioni rispetto al danno da prosecuzione.

6. I capi non impugnati e ormai definitivi

Non risultano devoluti all'esame del giudice d'appello, e sono dunque coperti da giudicato interno, tra gli altri:

- la qualificazione dell'azione ex art. 146 l.fall.;
- la determinazione del danno complessivo teorico, individuato con riferimento esclusivo all'indebita prosecuzione dell'attività nell'importo lordo di € 8.118.929, ed in quello netto di € 6.418.929, ottenuto detraendo dal primo l'ammontare dei costi comunque da sostenere anche in fase di liquidazione (€ 1.665.810,02), esclusa invece la fondatezza dell'ulteriore pretesa risarcitoria per indebita registrazione in bilancio, e fatta salva la porzione imputata al sindaco;
- la responsabilità degli amministratori;
- la ricostruzione storico-societaria 2006-2013.

7. Udienza ex art.352 cpc

Previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la causa è stata posta in decisione ex art.352 cpc all'udienza del 18 marzo 2026, con concessione dei termini a ritroso previsti da tale norma per precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'ammissibilità dell'appello

Dall'esame dell'atto introduttivo emerge che l'appellante individua i capi della sentenza censurati e formula una critica percepibile e specificamente riferita alla motivazione del Tribunale, pur con ampiezza espositiva. La devoluzione rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., come interpretati da Cass., SU, 27199/2017. L'eccezione di inammissibilità va pertanto rigettata.

2. Sulla responsabilità del sindaco subentrante

2.1. Ambito dell'obbligo di vigilanza

È pacifico che l'incarico del dott. Pt_1 subentrato quale sindaco unico al precedente collegio sindacale, e con esso la sua responsabilità per omissione dei doveri inerenti a tale carica, decorre dalla data del suo insediamento in tale carica, vale a dire dal 23.12.2016. Da tale momento è insorto a suo carico l'obbligo della vigilanza attuale e completa, comprensiva del controllo sulla correttezza dei bilanci in predisposizione e sulla veridicità delle poste, secondo gli artt. 2403 ss. c.c. e la giurisprudenza (Cass. 16314/2017; 32397/2019).

Non può ovviamente concepirsi responsabilità del sindaco per omessa vigilanza su condotte poste in essere dall'organo amministrativo in data anteriore all'assunzione da parte sua dell'incarico; permane tuttavia l'obbligo a suo carico di valutare l'esistenza, al momento della nomina, di anomalie idonee a imporre interventi immediati, anche se conseguenti a condotte precedentemente poste in essere dall'organo amministrativo e non

precedentemente rilevate dall'organo di controllo, purché i relativi effetti pregiudizievoli si siano protratti nel tempo permanendo in tutto o in parte in essere all'atto della nomina del nuovo sindaco e purché quest'ultimo ne abbia in concreto potuto aver conoscenza così potendo contribuire alla relativa eliminazione o quanto meno alla riduzione del danno.

2.2. La posta "avviamento"

In proposito vengono in rilievo, all'esito della CTU disposta in primo grado, le seguenti circostanze:

- anzitutto il fatto che l'avviamento, cui in bilancio era stata attribuita notevolissima rilevanza quale elemento dell'attivo immateriale (per oltre un milione di euro), era derivato da una fusione del 2013 con valori privi di riscontro economico;
- in secondo luogo il fatto che tale posta fosse rimasta immutata dal 2013 al 2016;
- in fine l'intervenuta svalutazione integrale del 2017, che avrebbe fornito implicitamente ma inequivocabilmente conferma dell'assenza di qualsiasi sostanza economica di tale presunto valore.

E' inoltre risultato che gli elementi testè considerati erano già desumibili dai bilanci disponibili al momento dell'ingresso del sindaco.

Quanto all'evidenza del carattere fittizio di tale posta (avviamento quale voce

di attivo compresa nelle immobilizzazioni immateriali), il CTU, dott. [...]]

Per_1 nella sua relazione ha rilevato, muovendo dall'analisi dettagliata della documentazione contabile e delle operazioni di fusione, che la voce "avviamento", iscritta nel bilancio 2013 per euro 10.465.112, non poteva trovare fondamento né nei principi contabili né nell'effettiva realtà aziendale: la formazione di tale posta deriva da semplici giroconti tra il conto "Fornitori diversi" e "Rimanenze risone", privi di qualsiasi correlazione con un'effettiva acquisizione a titolo oneroso di avviamento, come richiesto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 c.c.¹ Il CTU ha inoltre osservato che la nota integrativa al bilancio non conteneva alcun commento o giustificazione che potesse supportare la presenza di tale valore, e che la sua iscrizione era avvenuta in modo acritico e senza la dovuta verifica dell'origine e della legittimità della posta. Ha aggiunto che i documenti agli atti fornivano conferma del fatto che si trattasse di una partita contabile totalmente fittizia, inserita senza alcun riscontro oggettivo, e quindi priva dei requisiti necessari per la sua iscrizione. Ha infine rilevato che tale operazione aveva gravemente alterato la rappresentazione del patrimonio netto, portandolo artificialmente sopra i minimi di legge e occultando la reale situazione di dissesto.

¹ <<2426. **Criteri e valutazioni.** *Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:*
6) *l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.>>*

2.3. La perdita del capitale e la prosecuzione dell'attività

Il Tribunale ha accertato – con statuizione non impugnata – che la perdita del capitale era già manifesta nel 2013.

È dunque corretto verificare se il sindaco subentrante, tra fine 2016 e il fallimento, avrebbe dovuto:

- rilevare la grave anomalia;
- attivare i poteri sostitutivi;
- porre in essere ogni iniziativa utile per impedire la prosecuzione dell'attività non solo priva di prospettiva ma certamente foriera di sicuro aggravamento del dissesto.

2.4. Il comportamento del dott. *Pt_1*

Il CTU, le cui considerazioni al riguardo sono state accolte e recepite nella sentenza impugnata, ha ritenuto che, una volta nominato sindaco unico, il dott.

Parte_1 avrebbe dovuto vigilare con particolare attenzione sulla redazione e approvazione dei bilanci, soprattutto in considerazione della persistente situazione di perdita del capitale e dell'iscrizione dell'avviamento fittizio; egli, invece, si era limitato a recepire le informazioni e le valutazioni dell'organo amministrativo senza procedere ad una verifica critica della legittimità e congruità delle poste iscritte, in particolare dell'avviamento;

nonostante la gravità della situazione patrimoniale, non aveva assunto le iniziative previste dalla legge (art. 2446 c.c.² e 2447 c.c.³) né aveva segnalato tempestivamente le anomalie rilevate, limitandosi ad approvare bilanci che perpetuavano una rappresentazione distorta della realtà aziendale.

Con valutazione condivisa e fatta propria dal giudice di prime cure, il CTU ha ritenuto tale condotta inadeguata rispetto ai doveri di diligenza, prudenza e controllo che il sindaco unico è chiamato ad esercitare, soprattutto quando si trova di fronte a evidenti segnali di crisi e dissesto, ed ha concluso affermando esserne derivato un apprezzabile aggravamento del dissesto, in ragione dei maggiori costi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa a capitale perso, già al tempo della nomina del Pt_1 quale sindaco unico, e fino alla data del fallimento.

L'appellante tenta di fornire una diversa rappresentazione della vicenda, a lui più favorevole, documentando una serie di iniziative da lui assunte (convocazioni assembleari, avvio di processi di risanamento, correzioni contabili nel 2017).

Ritiene tuttavia la corte che tali condotte, pur opportune ed apprezzabili, non potendo elidere i profili di responsabilità correlati alla necessità di valutare:

- se egli avesse, oppure no, rilevato tempestivamente l'anomalia

² Riduzione del capitale per perdite

³ Riduzione del capitale al di sotto del limite legale

dell'avviamento;

- se la permanenza delle criticità imponesse a suo carico, quale sindaco, la presentazione di un'immediata denuncia ex art. 2406 c.c.⁴, ovvero l'attivazione di interventi più incisivi verso gli amministratori.

La risposta ad entrambi gli interrogativi è evidentemente negativa, come chiaramente evidenziato nella relazione del CTU⁵.

Secondo la giurisprudenza⁶, il sindaco risponde anche per omissione, quando

⁴ <<2406. **Omissioni degli amministratori.** – *In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. / Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vis sia urgente necessità di provvedere.>>*

⁵ Il dott. **Persona_1** nella relazione peritale d'ufficio, ha poi preso posizione, per confutarla, sull'obiezione sollevata dai sindaci convenuti, i quali, sul tema dell'avviamento, avevano sostenuto che, trattandosi di una posta contabile pervenuta per effetto della fusione della società incorporata, a loro sarebbe spettato solamente il controllo dell'impairment test annuale (secondo quanto stabilito dallo IAS 36, con tale vocabolo si indica un processo volto a verificare se il valore di carico delle attività iscritte in bilancio non ecceda il loro valore recuperabile, definito come il maggiore tra il fair value diminuito dei costi di dismissione e il valore d'uso). Il CTU, esaminati i verbali del collegio sindacale, è pervenuto a diversa ed opposta conclusione, affermando che, non avendo la società esercitato la facoltà di cui all'art.4, comma 5, del d.lgs 38 del 28/02/2005 (5. *Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all' articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.*), i bilanci in questione dovevano essere redatti applicando i principi nazionali di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e non in conformità con gli International Financial Reporting Standards.

Il CTU ha inoltre osservato che i sindaci erano investiti anche della revisione legale dei conti e che nell'ambito delle procedure di revisione da eseguire il revisore deve procedere a verificare, obbligatoriamente nel caso di primo anno di incarico, ma anche negli anni successivi al primo, che i saldi contabili pervenuti siano corretti, e ciò in quanto deve ottenere elementi probanti sufficienti ed appropriati in relazione a tutte le vicende manifestatesi nell'esercizio in corso oltre che a quelle relative agli esercizi precedenti se non erano soggetti a revisione contabile oppure se erano stati revisionati da altro revisore: il revisore, infatti, deve ottenere elementi probatori sufficienti ed appropriati in relazione alle vicende manifestatesi nell'esercizio in corso ed anche con riferimento alle voci e alle classi contabili che costituiscono la situazione "di partenza" dell'esercizio finanziario oggetto di revisione contabile.

⁶ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2624 del 08/03/2000: La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a

una situazione macroscopica avrebbe imposto l'adozione di interventi doverosi atti ad impedire l'aggravarsi della situazione di dissesto. E tale deve considerarsi la situazione in essere all'atto dell'assunzione da parte del *Pt_1* della carica di sindaco, data l'evidenza conclamata, per le ragioni esposte nella relazione del CTU e sopra riportate, del carattere fittizio dell'avviamento iscritto in bilancio quale voce dell'attivo e comunque della manifesta insussistenza dei presupposti per tale iscrizione indicati nell'art.2426 comma 1 n.6 c.c.

La violazione da parte del *Pt_1* dei doveri a suo carico quale sindaco unico emerge quindi chiaramente ove si consideri il fatto stesso dell'intervenuta, peraltro tardiva, approvazione del bilancio 2015, senza che il predetto, da poco assunta la carica di sindaco, avesse in qualsiasi modo preso posizione sull'indicazione anche nel bilancio 2015, quale voce attiva (nelle immobilizzazioni immateriali) di un avviamento certamente inesistente e comunque non suscettibile di iscrizione in bilancio secondo le previsioni di

rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto, posto dall'art. 2449, primo comma, cod. civ., di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società.

Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24045 del 06/09/2021: in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.

legge.

3. Sul nesso causale e sul danno imputabile

A pag.61 della sua relazione il CTU ha predisposto una tabella da cui si evince l'incremento del disavanzo lordo (senza cioè tener conto del necessario abbattimento del patrimonio netto che sarebbe comunque intervenuto anche se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione) emergendone il passaggio del patrimonio netto effettivo da – 11.274.048 nell'anno 2016 a – 6.982.473 nell'anno 2017 a – 17.435.510 nell'anno 2018 a – 17.059.968 nell'anno 2019. Nell'arco temporale in cui il Pt_1 ha assunto l'incarico di sindaco si è pertanto determinato un effettivo e rilevante aggravamento del dissesto della società, in gran parte evitabile ove ne fosse stata tempestivamente effettuata la messa in liquidazione.

Determinato l'ammontare dell'aggravamento del danno per tutto il periodo dal 2013 in poi in € 6.418.929, al netto dei costi di liquidazione⁷, il CTU ha quantificato il danno da prosecuzione dell'attività nel periodo post 23.12.2016, e cioè per gli anni 2017, 2018 e 2019, al netto dei costi di liquidazione, in € 2.441.367⁸.

Il Tribunale ha correttamente imputato all'appellante non l'intero danno da aggravamento, ma la sola quota riferibile al periodo post 23.12.2016.

⁷ € 8.118.929, aggravamento intervenuto, meno € 1.700.000, costi di liquidazione = € 6.418.929

⁸ € 4.141.367, aggravamento intervenuto in tale periodo, meno € 1.700.000, costi di liquidazione = € 2.441.367

A tale conclusione si oppone l'appellante contestando l'accertamento del nesso causale, sostenendo che la crisi in atto era irreversibile e che nessuna condotta avrebbe potuto evitare l'insolvenza.

A tale proposito rileva tuttavia il collegio:

- che l'attività della società, pur se in presenza di patrimonio netto negativo, è proseguita sino al 2019;
- che sino al 2016–2017 è rimasta in bilancio, quale elemento dell'attivo, la voce dell'avviamento, pur se ad essa non corrispondeva alcuna effettiva risorsa della società;
- che ciò ha differito l'emersione della reale situazione patrimoniale;
- che, adottando il criterio del giudizio controfattuale, è ragionevole presumere che se il sindaco avesse tempestivamente segnalato tale anomalia, con gli strumenti a sua disposizione, non si sarebbe protratta oltre l'attività sociale e si sarebbe così potuto contenere l'ulteriore aggravamento del dissesto (Cass. 9100/2015).

Ritiene pertanto la corte dover confermare il giudizio al riguardo espresso dal Tribunale sia quanto a sussistenza della responsabilità del sindaco, odierno appellante, sia quanto ai criteri di determinazione del danno, correttamente parametrato al solo arco temporale relativo all'operato quale sindaco del dott.

Parte_1 (dalla sua nomina sino alla dichiarazione di fallimento).

4. Sulla misura del danno

L'importo di € 500.000, corrispondente al limite che lo stesso **CP_1** si è dato alla propria richiesta risarcitoria, è da ritenersi congruo ove si tenga presente da un canto il carattere solidale della responsabilità, dall'altro l'ammontare del pregiudizio che secondo il CTU andrebbe collegato (anche) all'operato dell'odierno appellante (€ 2.441.367), tenuto conto di quanto dal **CP_2** già precedentemente ottenuto grazie ai pregressi accordi transattivi con altre parti del giudizio (per complessivi € 400.000).

L'importo liquidato in ogni caso è senz'altro ampiamente contenuto entro la stima fatta dal CTU circa l'aggravamento verificatosi nel periodo successivo all'ingresso del **Pt_1** come sindaco; del resto l'appellante non fornisce elementi idonei a contestare specificamente quantificazione del dovuto in € 500.000,00, pari a meno di un quarto del danno residuo a seguito dell'intervenuta transazione parziale.

6. Le istanze istruttorie

L'appellante ripropone le istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado. La richiesta non può trovare accoglimento in quanto il collegio ritiene condivisibili le considerazioni al riguardo espresse in ordinanza dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'odierno appellante perché volti a far esprimere ai testi valutazioni e perché in larga parte riferibili a circostanze già oggetto di prova documentale. In ogni caso le

considerazioni che precedono rendono superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio.

6. Le spese di lite e il raddoppio del contributo.

Per le anzidette considerazioni, la sentenza n. 4993/2024 del Tribunale di Brescia deve essere integralmente confermata, con condanna dell'appellante a rimborsare al Fallimento appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 260.000,01 sino ad euro 520.000,00), con liquidazione ai valori medi per studio controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale ed al valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione (non essendosi svolta alcuna attività istruttoria).

Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.

7. L'art.59 lett. d) dpr n.131/1986

Come ben esposto nell'impugnata sentenza tale disposizione (art.59 lett. d) dpr n.131/1986), la quale stabilisce che si registrano a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, va correttamente intesa "in senso ampio, in modo tale da ricomprendere tutti quei

fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato” (Cass. n.18249/2022; conf. Cass.5952/2007, 24096/2014, 1296/2020), e cioè come riferibile a fatti “astrattamente” sussumibili in una fattispecie penale, non richiedendosi, per contro, nè la previa celebrazione di un giudizio penale né che si tratti di vicenda la quale abbia dato in concreto origine ad un procedimento penale.

Corretta e condivisibile è pure l'altra affermazione resa in proposito dal giudice di prime cure, e cioè che la consapevole indebita prosecuzione dell'attività di impresa a capitale integralmente perso, resa possibile dall'illegittima iscrizione in bilancio dell'avviamento, macroscopicamente fittizio, è da ritenersi tale da determinare un rilevante aggravamento del dissesto e può pertanto esser sussunta nell'ipotesi di reato di cui all'art.224 n.2 LF (art. 330, lett. b, dlgs n.14/2019 - CCII), che punisce “amministratori” e “sindaci” che abbiano “concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con l'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge”.

Giustamente il Tribunale ha riportato quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione penale: <<in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art.2482 bis, cod.civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge” la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art.224, primo comma,

numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento>> (Cass. n.11311/2019) e che di tale reato rispondono anche <<i sindaci di ... società dichiarata fallita ... per aver omesso di attivarsi per rimediare all'inerzia dell'amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto>>, purché <<la situazione di insolvenza si rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l'aggravamento del dissesto>> (Cass. n.28848/2020).

Nel caso in esame l'insussistenza dei presupposti per l'appostazione in bilancio quale voce dell'attivo dell'avviamento (come immobilizzazione immateriale), in realtà insussistente, è da ritenersi chiara ed evidente per un professionista del settore, per le ragioni esposte nella relazione peritale d'ufficio, non fatta oggetto di specifica censura sul punto dall'appellante; tale evidenza era presente anche nel momento in cui venne approvato il bilancio 2015 senza che si fosse sollevata rilievo alcuno al riguardo da parte del Sindaco dott. *Pt_I*

[...] ove a seguito di sua segnalazione la predetta voce, non veritiera, fosse stata rimossa si sarebbero realizzate immediatamente le condizioni per procedere alla messa in liquidazione della società ed alla collegata cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, il che avrebbe certamente evitato il

successivo aggravarsi del dissesto, nel consistente importo indicato nella relazione del CTU.

Anche per il presente grado, in accoglimento della richiesta del Fallimento appellato, va disposta la registrazione a debito della sentenza ai sensi della citata disposizione (art.59 lett. d) dpr n.131/1986).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti del *CP_1*
[...] verso l'impugnata sentenza n.4993/2024.

Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 17.179,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la “fase istruttoria e/o di trattazione” ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge;

con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012;

dispone la registrazione a debito della sentenza ai sensi dell'art.59 lett. d)

d.p.r. n.131/1986.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25/03/2026.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli